



COSTITUZIONE – SEDE E SCOPO

Articolo 1 - Costituzione

Ai sensi della L 383/00 e della LR 28/96 e delle norme civilistiche del Libro Primo, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata **ASTS – ASSOCIAZIONE PER IL TERZO SETTORE** di seguito chiamata in breve anche "associazione".

L'Associazione non ha un termine di scioglimento predeterminato.

L'Associazione, anche nel suo ordinamento interno, si ispira e mette in pratica valori di democraticità, di uguaglianza dei diritti, e delle pari opportunità di tutti gli associati.

L'Associazione elegge la propria sede legale in Milano, Via Marco Aurelio n. 6; la modifica della sede legale, ove si esaurisse entro i confini comunali della sede preesistente, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria; il Consiglio Direttivo comunica con solerzia agli associati la modifica della sede e provvede agli adempimenti connessi rispetto a istituzioni pubbliche, autorità di controllo e fornitori.

Articolo 2 – Finalità ed attività

2.1 L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e dei terzi nel rispetto della libertà degli associati.

2.2 L'associazione persegue lo scopo di operare per lo sviluppo del terzo settore in Italia e per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica al terzo settore, promuovendo l'eticità dei comportamenti e la preservazione della fede pubblica.

2.3 Per il perseguimento del suddetto fine, l'associazione svolgerà tra le altre le seguenti attività:

- creare le condizioni necessarie per rendere più sicura, agevole e trasparente l'attività di raccolta fondi svolta dagli enti senza fini di lucro, stipulando accordi con società, enti, istituzioni ed organizzando eventi finalizzati a favorire lo sviluppo complessivo del terzo settore;
- promuovere direttamente e/o indirettamente raccolte fondi per progetti sociali, sanitari, e di realizzazione di fini di solidarietà sociale nei settori di cui all'art 10, c 1, lett a), D Lgs 460/97, progetti realizzati anche con altri soggetti senza scopo di lucro;
- provvedere a raccogliere, con le modalità previste dalla vigente normativa, i dati personali necessari per l'invio a cittadini italiani e stranieri, a società, enti, istituzioni di richieste di fondi per la realizzazione dei progetti di cui sopra;
- favorire e promuovere la formazione, l'aggiornamento anche professionale e l'educazione dei volontari e delle categorie professionali operanti nel terzo settore anche attraverso la creazione e/o gestione di Istituti di istruzione, corsi, seminari e organizzando percorsi di alta specializzazione, in accordo con Università, enti pubblici e fondazioni bancarie; produrre, pubblica, diffonde direttamente o promuove la realizzazione di pubblicazioni, prodotti editoriali e periodici finalizzati allo sviluppo del terzo settore ed alla sensibilizzazione di cittadini, enti ed istituzioni sulle tematiche della solidarietà sociale, dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale d'impresa.
- promuove l'attribuzione di premi, riconoscimenti e borse di studio a soggetti che si siano distinti per favorire lo sviluppo del terzo settore.

2.4 L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle prestazioni libere, gratuite e volontarie, degli associati.



SOCI – DIRITTI E DOVERI

Articolo 3 - Soci

3.1 Sono soci (in seguito anche “associati”) i fondatori dell’associazione e coloro - persone fisiche, soggetti e persone giuridiche, pubbliche o private, con o senza scopo di lucro - che condividendo lo spirito, le finalità e gli ideali sono ammessi a farne parte con deliberazione del consiglio direttivo, previa presentazione di istanza scritta.

3.2 Ai fini dell’adesione all’associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione al Presidente del Consiglio Direttivo, precisando di aver preso lettura del presente statuto, di dividerne gli scopi, di voler partecipare alla vita associativa e di impegnarsi all’osservanza delle delibere dell’associazione a al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all’associazione. Il Presidente sottopone la richiesta al Consiglio Direttivo che provvede a deliberare in merito nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della stessa.

3.3 Il Consiglio Direttivo deve riferire all’assemblea relativamente alle domande non accolte.

3.4 E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 4 – Recesso ed esclusione

4.1 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per decesso.

4.2 L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene ad un membro del consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte personalmente nei confronti dell’associazione.

4.3 Il consiglio direttivo può deliberare l’esclusione dei soci per:

- a) realizzazione di atti pregiudizievoli all’associazione o contrastanti gli scopi associativi
- b) inosservanza delle norme del presente statuto e delle delibere adottate dagli organi associativi;
- c) morosità;
- d) indegnità.

4.4 Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per raccomandata all’associato escluso. Avverso l’esclusione l’interessato può ricorrere all’assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 5 – Diritti e obblighi dei Soci

5.1 I soci hanno diritto a:

- a) partecipare all’assemblea (se in regola con il pagamento della quota associativa);
- b) votare il bilancio e ogni altra proposta di delibera;
- c) esercitare l’elettorato attivo e passivo per le cariche associative;
- d) concorrere al raggiungimento degli scopi associativi;
- e) essere informati e accedere ai documenti ed agli atti dell’associazione;
- f) usufruire dei servizi dell’associazione;
- g) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata in favore dell’associazione nei limiti preventivamente stabiliti dal consiglio direttivo.

5.2 Gli associati sono tenuti a:

- a) osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- c) versare regolarmente la quota associativa annuale;

- d) svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- e) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 6

6.1 Organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il vicepresidente;
- e) il collegio dei revisori dei conti (ove nominato).

6.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite; è ammesso il rimborso per spese effettivamente sostenute e preconcordate.

Articolo 7 – L'Assemblea

7.1 L'assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative, ognuno dei quali se maggiorenne ha diritto al voto.

7.2 Essa è convocata dal presidente dell'associazione, che la presiede, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e tutte le volte che sia ritenuto utile dal consiglio direttivo, o quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

7.3 La convocazione è effettuata dal presidente, ovvero, nell'inerzia del presidente, dal consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati, mediante affissione all'albo presso la sede e comunicazione scritta agli associati. La convocazione scritta deve essere inviata, tramite lettera raccomandata o fax, o altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata a tutti gli associati. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno del luogo e della data e ora dell'adunanza.

7.4 L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- b) approvare il programma per l'anno successivo;
- c) eleggere il consiglio direttivo, e tra questi il presidente e il vice presidente;
- d) approvare i regolamenti interni;
- e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- f) deliberare su ogni altro argomento che il consiglio direttivo o un decimo degli associati abbia richiesto al presidente di indicare nell'ordine del giorno;
- g) deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

7.5 Salvo quanto stabilito all'art. 13, in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. Nelle successive convocazioni, non raggiungendosi le presenze alla prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione deve avvenire almeno ventiquattro ore successivamente alla prima. Ciascun associato interviene all'assemblea a titolo esclusivamente personale e non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza.

7.6 L'assemblea è presieduta dal presidente, ne viene redatto verbale a cura di un segretario da esso nominato. L'assemblea delibera con la maggioranza degli associati presenti sia in prima che nelle successive convocazioni, salvo che per le previsioni di cui all'art. 13.

7.7 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo presso la sede del relativo verbale.

Articolo 8 – Consiglio Direttivo

8.1 Il consiglio direttivo è composto da tre a sei membri eletti dall'assemblea tra gli associati.

8.2 Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, subentrerà il primo dei candidati non eletti, oppure in via accessoria, in caso di non accettazione della carica da parte del o dei non eletti o mancanza dei medesimi, il consiglio direttivo convoca l'assemblea dei soci entro trenta giorni per l'elezione del o dei consiglieri mancanti. Il o i consiglieri eletti o subentrati successivamente decadono alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

8.3 Il consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione scritta del presidente.

8.4 La convocazione scritta, contenente la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, deve essere inviata ai componenti del consiglio, tramite lettera o fax o altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei soci, almeno otto giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

8.5 Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Tra i poteri del Consiglio vi è quello di deliberare annualmente l'importo della quota associativa annuale.

Il consiglio può delegare stabilmente al presidente e a singoli consiglieri la gestione ordinaria dell'associazione o singole competenze. Il presidente e i consiglieri delegati dovranno rendere conto al consiglio direttivo del proprio operato durante la riunione successiva.

8.6 Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8.7 Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'associazione.

Articolo 9 – Presidente e Vice Presidente

9.1 Il Presidente è eletto dall'assemblea tra gli associati e dura in carica tre anni; ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, il potere di firma e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

9.2 Egli convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione.

9.3 Il presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed è autorizzato ad eseguire incassi, ad accettare donazioni da soggetti/enti pubblici e/o privati rilasciandone liberatorie e quietanze.

9.4 Conferisce agli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del consiglio direttivo. In particolare può conferire ad un associato che disponga della preparazione tecnica necessaria l'incarico di tesoriere e/o di segretario.

9.5 In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, che convoca il consiglio direttivo per l'approvazione della delibera con cui gli vengono attribuite le funzioni di presidente.

Articolo 10 – Collegio dei Revisori dei Conti

10.1 L'assemblea può nominare un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Essi durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

10.2 Il collegio dei revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni revisore può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli in ogni momento, e comunque il collegio dovrà verificare almeno ogni quattro mesi la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.

BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 11 - Il bilancio

11.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

11.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

11.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal consiglio direttivo per la sua approvazione in assemblea entro il trenta aprile dell'anno successivo.

11.4 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

11.5 E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione; per indiretta distribuzione di proventi, si intendono tra le altre le casistiche di cui all'art 10, c 6 D Lgs 460/97. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività previste dal presente statuto.

Articolo 12 - Risorse economiche

12.1 L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività da:

- a) quote e contributi degli associati, il cui importo viene deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

12.2 La quota associativa non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita per qualsiasi ragione della qualità di associato, non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

MODIFICAZIONI E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13

13.1 Il presente statuto è modificato dall'assemblea, con la presenza, in prima convocazione, di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione valgono i quorum costitutivi e deliberativi delle omologhe convocazioni successive alla prima per le assemblee ordinarie di cui all'art 7.5 e 7.6 del presente statuto.

13.2 Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

13.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 - Norma di rinvio

14.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni della l. 383/00, della LR 28/96 e del Codice civile.

(Atto Notaio Nicola Rivani Farolfi – Rep. N. 180611 – Racc. N. 21906)